



Comune di Cortazzone

REGOLAMENTO

del

**MERCATO RISERVATO ALL'ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI**

Articolo 1

(Finalità ed impegni di carattere generale)

- 1) Il presente Regolamento regola lo svolgimento dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato istituito dalla D.C.C. del _____ n. ___ ai sensi del Decreto del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 in indirizzo a quanto stabilito all'art.1 comma 1065 Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2006);
- 2) Il mercato riservato agli imprenditori agricoli, così istituito è ubicato in piazzetta Luigi Vallero ed avrà luogo la domenica dalle ore 08.00 alle ore 13.00 a partire dal mese di aprile sino a dicembre.
- 3) Il mercato è gestito in collaborazione con l'Associazione di categoria dei produttori agricoli Coldiretti, di cui all'art.7 del presente regolamento, ed è inserito nel progetto "Il Mercato di Campagna amica".
- 4) Ciascun imprenditore agricolo in qualsiasi forma giuridica, è tenuto al rispetto del presente Regolamento in quanto condizione necessaria per:
 - i) accesso e permanenza all'interno del mercato per la vendita diretta;
 - ii) l'uso del Logo Coldiretti secondo le modalità di seguito disciplinate;
 - iii) l'uso del Logo "*Il Mercato di Campagna Amica*" secondo le modalità di seguito disciplinate.
- 5) Ciascun imprenditore, ammesso alla vendita diretta nel Mercato, si impegna ad accettare il presente Regolamento.
- 6) Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, la Coldiretti avrà cura di garantire al consumatore, mediante la selezione degli imprenditori agricoli presenti sull'area di vendita, l'offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla stagionalità, nell'ambito delle seguenti categorie merceologiche ammesse:
 - a. Cereali;
 - b. Frutta e derivati;
 - c. Latte e derivati;
 - d. Lumache;
 - e. Miele e derivati;
 - f. Olio e derivati;
 - g. Piante e fiori;
 - h. Prodotti da forno;
 - i. Prodotti trasformati;
 - j. Salumi e carne;
 - k. Tartufi.

- l. Verdure e derivati;
- m. Vino e distillati;

Articolo 2

(Soggetti ammessi al Mercato)

1. Possono essere ammessi a partecipare e ad esercitare la vendita diretta i produttori agricoli singoli o associati che rientrino nella disciplina prevista dall'articolo 2135 del c.c., che siano iscritti al Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che rispettino le seguenti condizioni: *i)* che operino nell'ambito territoriale amministrativo della Regione del Piemonte ; *ii)* che vendano prodotti agricoli della propria azienda o dell'azienda dei propri soci imprenditori agricoli, nel rispetto dei limiti della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c.; *iii)* che la parte di prodotti, non prevalente, non ottenuta dalla coltivazione del proprio fondo, o non relativa al proprio allevamento – o di fondi e allevamenti dei propri soci-imprenditori agricoli - sia comunque di origine e manifattura regionale.
2. Tutti i soggetti di cui ai punti precedenti devono essere associati a Coldiretti e devono aver sottoscritto il presente Regolamento.

Articolo 3

(Prodotti offerti in vendita)

1. All'interno del mercato, gli imprenditori possono vendere prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle proprie aziende nei limiti e con le modalità di cui al precedente articolo 2.
2. I prodotti offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti. In ogni caso i prodotti devono riportare in etichetta o con altra modalità l'indicazione del luogo di allevamento, di coltivazione e se diverso anche della manifattura.

Articolo 4

(Uso dei loghi)

1. Il logo "il mercatino di campagna amica" può essere utilizzato e riprodotto a fini di comunicazione (*depliant*, manifesti, bandiere, locandine, striscioni, brochure, *gadgets* ecc).

2. Sono tassativamente vietati l'apposizione del logo sui prodotti messi in vendita e sui relativi imballaggi ed il suo utilizzo per qualsiasi forma di vendita al pubblico di beni e/o servizi o, comunque, a fini commerciali. In nessun caso il logo potrà essere utilizzato per contraddistinguere l'attività produttiva nel suo complesso di una qualsiasi azienda agricola ammessa al mercato.
3. Il Licenziatario deve utilizzare il Logo nella forma e con le modalità, anche grafiche previste.

Articolo 5

(Attrezzature per la vendita e rispetto delle norme vigenti)

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato devono essere rispettate tutte le disposizioni relative alla disciplina in materia di vendita diretta.
2. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

Articolo 6

(Modalità di vendita, individuazione degli spazi e smaltimento dei rifiuti)

1. Gli imprenditori ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato nella domanda di ammissione si obbligano a praticare i prezzi massimi così come determinati ai sensi del successivo articolo 8.
2. Gli imprenditori devono esporre, in modo da risultare agevolmente visibile, la comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
3. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.
4. I prodotti offerti in vendita nel mercato devono riportare l'indicazione del prezzo del giorno, con la relativa unità di misura utilizzata, in modo chiaro e ben leggibile.
5. In ogni caso dovrà essere esposta e ben leggibile la targa indicante il nome dell'azienda o delle aziende venditrici operanti nello spazio dedicato.
6. Gli imprenditori ammessi al mercato sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell'area dedicata alla vendita.

7. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli imprenditori ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato sono tenuti ad agevolare la raccolta dei medesimi rifiuti da parte dei competenti soggetti. Gli imprenditori devono, altresì, effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzare imballaggi recuperabili e sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci.
8. Ciascun imprenditore ultimata l'attività di vendita giornaliera provvede a depositare i rifiuti nel luogo deputato.
9. Il Comune di Cortazzone provvederà ad installare l'insegna de "Il Mercato di Campagna Amica" dovrà essere esposta all'ingresso del Mercato e dovrà definire il perimetro dello spazio di mercato dedicato alla vendita; gli imprenditori ammessi al Mercato dovranno posizionare il proprio punto vendita all'interno di tale perimetro.
10. Il Comune di Cortazzone provvederà ad esporre i prezzi del giorno all'ingresso del mercato in una specifica tabella che conterrà chiaramente il valore del risparmio rispetto ai prezzi indicati dal servizio SMS CONSUMATORI; qualora il servizio SMS CONSUMATORI non fosse disponibile dovrà essere esposto il valore del risparmio rispetto alla rilevazione del prezzo medio regionale di cui all'articolo 8; i prezzi del giorno dovranno essere comunque sempre quelli previsti dal precedente comma 4.

Articolo 7

(Gestione del mercato)

1. La gestione del mercato è affidata all'Associazione di categoria dei produttori agricoli più rappresentativa a livello comunale, quale è la Coldiretti. La Coldiretti è pertanto il "gestore" del mercato istituito ai sensi dell'art.1 del presente regolamento.
2. Il gestore assume la titolarità della concessione per l'uso del suolo pubblico e assicura la possibilità di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
3. Sulla base della sottoscrizione di apposita convenzione per regolamentare i reciproci rapporti, approvata dalla Giunta comunale, il Comune assume l'obbligo di attrezzare l'area in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il commercio sulle aree pubbliche, ed effettua la verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla vendita come indicati dal gestore.
4. Al gestore sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. L'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;
 - b. La gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
 - c. Il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e delle registrazioni sanitarie presso l'A.S.L. di ciascun operatore, la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti e dei posteggi occupati, ai fini del calcolo dei tributi TOSAP e TARSU da pagare al Comune.
5. Al Comune ed alla Coldiretti è attribuita la promozione dell'iniziativa nel suo complesso.

Articolo 8

(Rilevazioni dei prezzi)

1. Al fine di consentire l'indicazione dei prezzi massimi praticabili all'interno del mercato ai sensi del precedente articolo 6, l'imprenditore agricolo si impegna a fare in modo che i prezzi siano inferiori del 30% rispetto a quelli indicati dal servizio SMS CONSUMATORI, o, in assenza del detto servizio, inferiori del 30% rispetto ai valori medi regionali di riferimento come rilevati dal soggetto convenzionato.

Articolo 9

(Spese di gestione del mercato)

1. Al fine di consentire il migliore funzionamento del mercato, anche in considerazione delle spese necessarie all'utilizzo in comune delle strutture e dei costi relativi alle utenze in esso attive, l'ammissione all'esercizio della vendita diretta all'interno del mercato è Gratuita per i primi sei mesi di esercizio al fine di consentire la verifica della nuova attività; successivamente dovrà essere versata la tassa di occupazione suolo pubblico (per la quale si rimanda all'apposito regolamento di questo Comune) al Comune di Cortazzone.

Articolo 10

(Rispetto delle disposizioni di legge degli imprenditori)

1. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato, sono tenuti al rispetto delle relative norme di legge ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono responsabili in via esclusiva, nell'esercizio di detta attività, del rispetto della

normativa igienico sanitaria, ambientale, nonché in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile.

2. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta del mercato sono tenuti a fornire tutta la documentazione che il Comune di Cortazzone ritiene necessaria al rilascio dell'Autorizzazione.

Articolo 11

(Sanzioni)

1. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato sono sanzionati secondo quanto previsto dalle norme di legge, e dal presente Regolamento.
2. Le sanzioni previste nel presente Regolamento in caso di violazione regolamentare consistono, rispettivamente:
 - a. nella diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con immediata sospensione dell'Autorizzazione;
 - b. con la revoca dell'Autorizzazione da parte del Comune di Cortazzone in caso di mancata conformità alla diffida, trascorsi i 30 giorni.
3. E' fatta salva ogni altra ipotesi di risarcimento del danno derivante al Comune di Cortazzone e derivante dal comportamento negligente dell'imprenditore.

Articolo 12

(Norme finali)

1. Condizione essenziale per l'ammissione al mercato è la conoscenza, condivisione, accettazione e sottoscrizione da parte di ciascuno degli imprenditori che vogliono far parte del mercato delle regole contenute nel presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente citato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente di settore.